SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità di bacino del fiume Tevere

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 169

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 2000 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

00A12552

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 2000.

Stendardo del Presidente della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 87, primo comma, e 95, primo comma, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:

L'insegna di comando del Presidente della Repubblica è costituita da uno stendardo la cui foggia, quadrata, è conforme al modello allegato.

Con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le conseguenti direttive alle amministrazioni dello Stato e alle rappresentanze diplomatiche all'estero.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

STENDARDO PRESIDENZIALE

Descrizione araldica: «di rosso, bordato d'azzurro, al grande rombo appuntato ai lembi, di bianco, caricato dal carello di verde appuntato ai margini del rombo, esso carello sopraccaricato dall'emblema della Repubblica italiana d'oro».

00A13184

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 31 agosto 2000.

Mantenimento e revoca di misure profilattiche contro il colera.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

Viste le periodiche comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità riportanti la situazione del colera nel mondo e l'elenco delle aree dichiarate infette;

Ritenuto di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data 13 dicembre 1999;

O r d i n a:

Art. 1.

Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62 e seguenti, saranno applicate ai viaggiatori internazionali, alle merci ed ai vettori provenienti dai Paesi di cui all'elenco allegato 1, incluse nell'elenco dei Paesi infetti per il colera periodicamente aggiornato dall'O.M.S.

Art. 2.

L'elenco di cui all'art. 1 resta fermo sino a successiva modifica per effetto degli aggiornamenti di cui in premessa.

Art. 3.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze relative alle misure quarantenarie per il colera.

Art. 4.

Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e gli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto del Ministero della sanità sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 5.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti 25 settembre 2000
Registro 2 Sanità, foglio n. 154

ELENCO ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA DI SANITÀ DEL 31 AGOSTO 2000

Elenco dei Paesi infetti per il colera aggiornato al 20 luglio 2000:

Afganistan, Angola, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Brunei Darussalam, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Comore, Congo, Costa Rica, Costa d'Avorio, Ecuador, El Salvador, Filippine, Ghana, Gibuti, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Guyana Francese, Honduras, India, Iran, Iraq, Kenya, Laos, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Messico, Mongolia, Mozambico, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panama, Perù, Repubblica Centroafricana, Repubblica Democratica del Congo (già Zaire), Ruanda, Sao Tome' e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Venezuela, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe.

Il Ministro: VERONESI

00A13139

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mawel Industriale, unità di Racconigi. (Decreto n. 28821).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.r.l. Mawel Industriale, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per convenzione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mawel Industriale, con sede in Alba (Cuneo), unità di Racconigi (Cuneo) (NID 9801CN0009), per un massimo di 172 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1998 con decorrenza 1° settembre 1998.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriomente prorogato per il periodo dal 1° marzo 1999 al 12 aprile 1999; unità di Racconigi (Cuneo) (NID 9801CN0004), per un massimo di 172 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce i decreti ministeriali 22 aprile 1999, n. 26124 e 1° giugno 1999, n. 26377.

Roma, 14 settembre 2000.

Il direttore generale: DADDI

00A13112

DECRETO 14 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ispad Sud, unità di Baronissi. (Decreto n. 28822).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.r.l. Ispad Sud, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per convenzione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ispad Sud, con sede in Baronissi (Salerno), unità di Baronissi (Salerno) (NID 0015SA0016), per un massimo di 26 unità lavorative, per il periodo dal 20 marzo 2000 al 19 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 2000 con decorrenza 20 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000.

Il direttore generale: DADDI

00A13113

DECRETO 14 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Picena Manifatture, unità di Ascoli Piceno. (Decreto n. 28823).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.r.l. Picena Manifatture, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Picena Manifatture, con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno (NID 0011AP0002), per un massimo di 35 unità lavorative, per il periodo dal 10 aprile 2000 al 9 ottobre 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 aprile 2000 con decorrenza 10 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000.

Il direttore generale: DADDI

00A13114

DECRETO 14 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantiere navale di Pesaro, unità di Pesaro. (Decreto n. 28824).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.r.l. Cantiere navale di Pesaro, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per convenzione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantiere navale di Pesaro, con sede in Pesaro, unità di Pesaro (NID 0011PS0004), per un massimo di 15 unità lavorative, per il periodo dal 10 luglio 2000 al 9 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 2000 con decorrenza 10 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000.

Il direttore generale: DADDI

00A13115

DECRETO 14 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pilazeta, unità di Moncalieri. (Decreto n. 28825).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. Pilazeta;

Visto il decreto ministeriale datato 2 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 agosto 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/1991 intervenuta con decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pilazeta, con sede in Moncalieri, unità di Moncalieri (Torino), (NID 0001TO0035), per un massimo di trentotto unità lavorative per il periodo dal 2 agosto 2000 al 1° febbraio 2001.

Art. 3, comma 2, della legge 223/1991 - sentenza tribunale del 25 settembre 1998, n. 324/1998; contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13116

DECRETO 14 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sorgente Verna, unità di Chiusi della Verna. (Decreto n. 28826).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Sorgente Verna, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sorgente Verna, con sede in Chiusi della Verna, unità di Chiusi della Verna (Arezzo), per un massimo di ventidue unità lavorative per il periodo dall'8 novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza presentata il 21 dicembre 1999, con decorrenza 8 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13117

DECRETO 14 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Foderauto Bruzia Monti, unità di Belvedere Marittimo. (Decreto n. 28827).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Foderauto Bruzia Monti, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Foderauto Bruzia Monti, con sede in Belvedere Marittimo, unità di Belvedere Marittimo, (Cosenza), (NID 0018CS0009), per un massimo di quarantaquattro unità lavorative per il periodo dal 29 marzo 2000 al 28 settembre 2000.

Istanza presentata il 21 aprile 2000, con decorrenza 29 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13118

DECRETO 14 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria cartone ondulato, unità di Foggia. (Decreto n. 28828).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Industria cartone ondulato, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria cartone ondulato, con sede in Pescara, unità di Foggia, (NID 0016FG0003), per un massimo di sessanta unità lavorative per il periodo dal 13 marzo 2000 al 12 settembre 2000.

Istanza presentata l'11 aprile 2000, con decorrenza 13 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13119

DECRETO 14 settembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Zanfi Editori di Zanfi Celestino e C., unità di Modena. (Decreto n. 28829).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1997, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge 416/81, della ditta S.a.s. Zanfi Editori di Zanfi Celestino e C.;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale datato 14 settembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.a.s. Zanfi Editori di Zanfi Celestino e C., con sede in Modena, unità di Modena, per un massimo di quarantacinque unità lavorative in C.I.G.S. per il periodo dal 20 marzo 2000 al 19 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13120

DECRETO del 25 settembre 2000.

Intestazione alla società Ixtant S.p.a. di centosettantatre unità di mobilità lunga delle duecentoquaranta già assegnate alla società Modinform S.p.a. con decreto ministeriale 17 giugno 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 17 giugno 1999 relativo all'attribuzione del contingente di 6.800 unità da porre in mobilità lunga;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 17 giugno 1999 che assegna alla società Modinform S.p.a. n. 240 posti di mobilità lunga;

Visto l'atto del 12 giugno 2000 di cessione d'azienda da parte della società Modinform S.p.a. alla società Ixtant S.p.a.;

Vista la domanda presentata dalla società Ixtant S.p.a. relativa alla richiesta di intestazione di 173 unità di mobilità lunga di cui al decreto ministeriale 17 giugno 1999 ancora non utilizzate dalla società Modinform S.p.a.;

Considerato che la società Modinform S.p.a. alla data dell'11 giugno 2000 ha utilizzato n. 67 unità di mobilità lunga delle 240 assegnate dal decreto ministeriale 17 giugno 1999;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Ixtant S.p.a. n. 173 posti di mobilità lunga dei 240 già assegnati alla società Modinform S.p.a. con decreto ministeriale 17 giugno 1999;

Decreta:

Alla società Ixtant S.p.a. è intestato il numero di 173 unità di mobilità lunga delle 240 già assegnate alla società Modinform S.p.a. con decreto ministeriale 17 giugno 1999.

Roma, 25 settembre 2000

Il direttore generale: CARLÀ

00A13137

DECRETO 25 settembre 2000.

Intestazione alla società Ericsson telecomunicazioni S.p.a. di centodiciannove unità di mobilità lunga delle centotrentanove già assegnate alla società medesima con decreto ministeriale 17 giugno 1999 e alla società Telmek S.p.a. di venti unità di mobilità lunga delle centotrentanove già assegnate alla società Ericsson telecomunicazioni S.p.a. erroneamente indicata nel decreto ministeriale 17 giugno 1999 come Ericcson telecomunicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro del 17 giugno 1999 relativo all'attribuzione del contingente delle 6.800 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato che assegnando alla società Ericsson telecomunicazioni S.p.a. n. 139 posti di mobilità lunga la individua erroneamente come Ericcson telecomunicazioni;

Vista la domanda presentata dalla società Telmek S.p.a. (già Ericsson trasmissioni S.p.a.) relativa alla richiesta di intestazione a sé medesima di 20 unità di mobilità lunga delle 139 unità già assegnate alla società Ericsson telecomunicazioni S.p.a., a causa dell'acquisizione del ramo di azienda condotto nell'insediamento produttivo di Roma della Ericsson telecomunicazioni S.p.a. denominato «Divisione operazioni e logistica», costituito da unità di staff ed unità operative a supporto dell'attività produttiva di Ericsson tasmissioni S.p.a. (budget e controllo di gestione coordinamento qualità, coordinamento risorse umane, gestione clienti, logistica, ingegneria di produzione e riparazione di piastre elettroniche, gestione economica dei processi);

Visto il contratto del 21 marzo 2000 di compravendita del ramo d'azienda attestante il trasferimento di cui al capoverso precedente;

Visto il verbale d'assemblea straordinaria del 20 aprile 2000 attestante la modifica della denominazione sociale da Ericsson trasmissioni S.p.a. a Telmek S.p.a.;

Visto il verbale d'accordo tra la società Ericsson telecomunicazioni S.p.a., la società Telmek S.p.a. e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui le parti hanno convenuto di trasferire al ramo d'azienda scorporato e, quindi, in favore del personale in forza alla sede di Roma della società Telmek S.p.a., numero 20 unità di mobilità lunga delle 139 già assegnate alla società Ericsson telecomunicazioni S.p.a. con decreto del Ministro del lavoro del 17 giugno 1999;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Telmek S.p.a. il numero di 20 unità di mobilità lunga delle 139 unità già assegnate con decreto ministeriale del 17 giugno 1999 alla società Ericsson telecomunicazioni S.p.a erroneamente indicata come Ericcson telecomunicazioni;

Decreta:

Il piano di assegnazione di unità di mobilità lunga alla società Ericsson telecomunicazioni S.p.a. è così modificato:

alla società Ericsson telecomunicazioni S.p.a. è intestato il numero di 119 unità di mobilità lunga delle 139 già assegnate con decreto ministeriale 17 giugno 1999 alla società medesima erroneamente indicata come Ericcson telecomunicazioni;

alla società Telmek S.p.a. è intestato il numero di 20 unità di mobilità lunga delle 139 unità già assegnate alla società Ericsson telecomunicazioni S.p.a. con decreto ministeriale 17 giugno 1999.

Roma, 25 settembre 2000

Il direttore generale: CARLÀ

00A13138

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

DELIBERAZIONE 3 agosto 2000.

Adozione del progetto di piano stralcio - P.S.2 - per il lago Trasimeno. (Deliberazione n. 92).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni recante «norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, contenente disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 istitutivo dell'Autorità di bacino del fiume Tevere;

Vista la propria determinazione in data 27 luglio 1994 relativa all'avvio della redazione del piano stralcio per il lago Trasimeno;

Vista la propria deliberazione del 27 giugno 1995, n. 47, recante «adozione dei criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino del fiume Tevere»;

Vista la propria deliberazione del 17 luglio 1996, n. 60, recante «programma di emergenza per interventi e lavori di manutenzione del bacino del lago Trasimeno»;

Vista la propria deliberazione del 14 gennaio 1998, n. 73, recante piano di interventi urgenti per il lago Trasimeno;

Vista la propria deliberazione del 14 gennaio 1998, n. 75, recante completamento del programma di emergenza per interventi e lavori di manutenzione del bacino del lago Trasimeno;

Vista la propria deliberazione n. 80 del 28 settembre 1999 concernente «adozione della prima elaborazione del progetto di piano di bacino del Tevere»;

Vista la propria deliberazione del 28 settembre 1999, n. 82, recante finanziamento degli interventi urgenti ai sensi della legge n. 61/1998;

Vista l'elaborazione relativa al progetto di piano stralcio di cui trattasi effettuata dal comitato tecnico, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa e conclusasi nella seduta del 13 giugno 2000;

Considerate le disposizioni normative in premessa richiamate;

Delibera:

Art. 1.

Di adottare, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni l'allegato progetto di piano di bacino stralcio denominato P.S.2 per il lago Trasimeno costituito da:

relazione generale e programma di interventi;

allegati cartografici - tavole da n. 1 a n. 11;

norme tecniche di attuazione.

Art. 2.

Per quanto attiene al programma di interventi, viene riconosciuto carattere prioritario alla realizzazione dell'allacciamento del sistema idrico proveniente dall'invaso di Montedoglio rispetto all'ampliamento del bacino idrografico mediante derivazione delle acque del torrente Niccone, da realizzarsi quest'ultimo nel rispetto del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Il finanziamento del predetto intervento prioritario, finalizzato alle necessità irrigue, graverà su risorse compatibili con gli obiettivi degli interventi.

Art. 3.

Di disporre che con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'adozione del progetto di piano di bacino stralcio - P.S.2 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono vigenti le misure di salvaguardia di cui all'art. 24 delle norme tecniche di attuazione del piano stralcio - P.S.2.

Art. 4.

Il progetto di piano di bacino stralcio P.S.2 è depositato ai fini di quanto previsto dall'art. 18, della legge 18 maggio 1989, n. 183, presso le sedi della regione Umbria, della regione Toscana, della provincia di Arezzo, della provincia di Perugia e presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Tevere.

Art. 5.

Della suddetta approvazione viene data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, e nei bollettini ufficiali delle regioni Umbria e Toscana.

Roma, 3 agosto 2000

Il Presidente
Ministro dei lavori pubblici
NESI

Il segretario generale
GRAPPELLI

ALLEGATO

ADOZIONE DEL PROGETTO PIANO DI BACINO DEL TEVERE II STRALCIO DEL LAGO TRASIMENO

Con la delibera n, 92 del 3 agosto 2000, il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha adottato il progetto di piano stralcio sopracitato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 - art. 18 e del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - art. 12.

Chiunque è interessato può prendere visione del testo integrale di detto progetto di piano e consultare la relativa documentazione dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per i successivi quarantacinque giorni, presso le sedi delle seguenti amministrazioni:

Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio piani e programmi - via Bachelet, 12 - I piano - Roma.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30; mercoledì - giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Regione Umbria - Servizio difesa del suolo piazza Partigiani, 1 - Perugia.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13;

Regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali area difesa del suolo e tutela delle risorse idriche - via di Novoli, 26 - Firenze.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Provincia di Perugia - Ufficio sportello del cittadino piazza Italia, 11 - Perugia.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: da lunedì a giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17,30; venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Provincia di Arezzo - Servizio difesa del suolo, salvaguardia delle risorse idriche e naturali via del Saracino, 57 - Arezzo.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Il segretario generale: GRAPPELLI

00A13142

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651241/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.